

Sentenza Corte di Cassazione 1 agosto 2000, n. 10082

Sezione Lavoro

Cessazione del Rapporto di lavoro dipendente – Licenziamento del lavoratore – Licenziamenti individuali – Licenziamento disciplinare – Precedenti – Condotte non sanzionate in via disciplinare – Precedenti condotte non sanzionate in via disciplinare – Gravità – Condotta - Valutazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 21 ottobre 1994 il sig. Paolo Scalvini ricorreva al Pretore-Giudice del lavoro di Lodi nei confronti della LIDL ITALIA S.R.L. della quale era stato dipendente come operaio mulettista e, deducendo che con lettera 23 agosto 1994 era stato licenziato perché il 10 giugno 1994, alla guida di un muletto aveva investito la dipendente di una cooperativa operante presso la stessa società, chiedeva venisse dichiarata la illegittimità del licenziamento con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e con condanna della società al pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento a quella della reintegra; in subordine, chiedeva la condanna di controparte a corrispondergli l'indennità sostitutiva del preavviso.

Con sentenza in data 8/13 novembre 1995 il Pretore, accogliendo la domanda, dichiarava la illegittimità del licenziamento, condannava la convenuta a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ed a corrispondergli una indennità oltre accessori e spese.

Su appello della Società, il Tribunale-Sezione lavoro della stessa sede, in totale riforma della sentenza del Pretore, rigettava tutte le domande del lavoratore che veniva condannato nelle spese dei due gradi.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il lavoratore con tre motivi.

Resiste l'intimata con controricorso e memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di impugnazione il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.civ. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., sostiene che, a fronte della deduzione da parte del lavoratore della responsabilità datoriale (quanto meno concorrente) in ordine al sinistro per difetto di manutenzione del veicolo, difetto confermato da deposizioni testimoniali, sarebbe stato onere della società convenuta eccepire l'inesistenza del nesso causale e fornire la prova relativa a norma dell'art. 2697 cit..

Il motivo è infondato.

Il carattere contrattuale dell'illecito e l'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 c.civ. non escludono che la responsabilità, ai sensi dell'art. 2087 c.civ. (che non configura un caso di responsabilità oggettiva) in tanto possa essere affermata in quanto sussiste una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, onde la verifica del sinistro non è di per sé sola sufficiente per rendere operante a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di avere adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, in quanto la prova liberatoria dell'imprenditore presuppone la dimostrazione, da parte del lavoratore, del rapporto di causalità tra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza (specifiche o generiche) e il danno predetto (in tal senso v. Cass. 7 agosto 1998, n. 7792; Cass. 27 giugno 1988, n. 6388; 3 aprile 1999, n. 3234).

Nel caso di specie, ha ritenuto il giudice di appello, con accertamento di fatto come tale non censurabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione, che non si era

raggiunta la prova che l'incidente fosse stato causato - così come dedotto dal lavoratore - da un difetto di manutenzione del mezzo, nulla essendo stato riferito in concreto dai testi circa lo stato di manutenzione al momento del sinistro. Era, invece, risultato, per mezzo delle dichiarazioni della persona investita, che lo Scalvini procedeva a velocità sostenuta e con le pale alzate ed il sinistro si era determinato in un corridoio lungo e largo, libero e percorso solo dai conducenti dei mezzi coinvolti, precedenti in senso opposto. Era cioè accertato, per il giudice di appello, che lo Scalvini aveva tenuto una modalità di guida pericolosa, in relazione al mezzo e alle condizioni dei luoghi.

Appare dunque implicito nel giudizio del Tribunale che la colpa dello Scalvini era comunque esclusiva ed assorbente rispetto alle denunciate e tuttavia non provate inadempienze del datore di lavoro. Del resto, la stessa circostanza addotta dal ricorrente, sia pure per escludere la volontarietà della propria condotta, di essersi scusato con l'altra conducente dicendo di non averla veduta, mal si concilia sul piano logico con l'assunto secondo cui l'omessa manutenzione del muletto avrebbe determinato l'incidente per la minore efficacia della frenata.

Il ricorrente sostiene che tutti i testi (tranne due interessati alla controversia in quanto responsabili proprio della manutenzione) avrebbero confermato che i muletti in dotazione ai magazzinieri difettavano di manutenzione, ma non riporta minimamente (con violazione del principio di autosufficienza del ricorso) il tenore testuale delle deposizioni, talché la critica appalesa anche un profilo di inammissibilità.

Col secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2106 c.civ. in relazione all'art. 360, n. 3 c.civ. e lamenta l'omessa considerazione della circostanza che, pur essendo stato richiamato verbalmente per la sua guida imprudente in precedenti occasioni, mai gli erano state mosse contestazioni disciplinari o irrogate sanzioni: queste ultime, quali monito formale, avrebbero evitato analoghi comportamenti futuri, in conformità alla stessa ratio di prevenzione propria del potere disciplinare anche in funzione di evitare l'eventualità che si debba ricorrere alla sanzione risolutiva: questa, secondo il sistema degli artt. 2106, 2104 e 2105 c.civ., deve rappresentare l'*extrema ratio*, in presenza della impossibilità di prosecuzione del rapporto fiduciario.

Inoltre, le conseguenze del sinistro (deformazione del manubrio del mezzo commissionatore e contusione alle costole della sua conducente) non erano tali, per la loro lievezza, da giustificare il licenziamento.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale, dopo avere posto in rilievo, come si è detto, i gravi elementi di imprudenza ravvisabili nella condotta dello Scalvini, ha anche considerato che si era trattato di colpa cosciente di grado elevato anche perché la movimentazione delle merci è attività di rilievo nel magazzino di un supermercato e la possibilità di incrociare altri analoghi veicoli o persone avrebbe dovuto indurre il lavoratore ad una guida prudente.

L'illecito aveva anche provocato danni al mezzo investito e lesioni alla persona che ne era alla guida, tanto che la stessa fu costretta a mansioni meno gravose.

Il fatto era tanto più grave in relazione alla condotta anteriore del dipendente che più volte era stato visto guidare a velocità imprudente, sempre con le pale alzate e senza rispetto delle precedenza e fare evoluzioni a otto sul piazzale del supermercato, sempre con le pale alzate e sgommando, tanto che superiori e colleghi gli avevano rivolto richiami ad una maggiore prudenza, come lo stesso Scalvini aveva ammesso nell'interrogatorio libero. Irrilevante era la mancata contestazione disciplinare dei precedenti episodi in quanto si trattava di fatti solo confermativi del fatto contestato e della sua gravità.

Ha quindi concluso il Tribunale che la reiterata inosservanza da parte del lavoratore di regole di comportamento poste a tutela della integrità fisica dei colleghi e di altri presenti, fatta oggetto di richiami verbali rimasti inascoltati e culminata in un episodio delittuoso, era comportamento nel quale ben poteva ravvisarsi la giusta causa di licenziamento per il venir meno del rapporto fiduciario da parte della datrice di lavoro.

Le argomentazioni del giudice di appello si sottraggono alle critiche contenute nel motivo. L'assenza di precedenti disciplinari non può essere adottata quale indice di minore gravità della condotta quando il giudice di merito ha correttamente posto in rilievo come il lavoratore fosse stato in precedenza molte volte insensibile ai richiami dei preposti e dei compagni di lavoro ad osservare una condotta più prudente nella guida del muletto e come tale insensibilità, culminata nell'episodio contestato, abbia fatto venire meno la possibilità del datore di lavoro di confidare per il futuro in un comportamento più consono ai doveri di diligenza posti a carico del lavoratore dall'art. 2104 c.civ. La precedente violazione di tali doveri non è stata addebitata al lavoratore sotto il profilo della recidiva, eventualmente prevista nel codice disciplinare o dalla contrattazione collettiva, di modo che possa prospettarsi una violazione (peraltro non dedotta nel ricorso come causa di invalidità del licenziamento) dell'obbligo della relativa contestazione, sebbene quale condotta rivelatrice di una maggiore gravità oggettiva e soggettiva della condotta, pervicacemente imprudente e in maggior misura incidente nel ledere il rapporto di fiducia.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che l'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, secondo il quale non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione, esclude che si possa tener conto della recidiva quando questa sia elemento direttamente rilevante ai fini della sanzione da applicare successivamente, ma non impedisce la considerazione della stessa ai fini della valutazione, sotto il profilo soggettivo, della giusta consistenza del fatto addebitato (Cass. 23 agosto 1996, n. 7768; 25 novembre 1996; 11 novembre 1988, n. 6098; 28 novembre 1988, n. 6421; 22 settembre 1979, n. 4903).

Ne' la intenzionalità della condotta, consistita nella guida imprudente di un mezzo pericoloso, può essere esclusa, ai fini della valutazione della gravità di essa e della adeguatezza della sanzione espulsiva, per il fatto che non fosse intenzionale l'evento che ne è derivato e che pur era prevedibile (il Tribunale ha ravvisato addirittura, sotto quest'ultimo profilo, la colpa cosciente).

Deve aggiungersi che il giudizio circa la gravità dell'infrazione commessa e la sua attitudine a giustificare la sanzione disciplinare irrogata attiene ad un tipico accertamento di fatto demandato al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici, non ravvisabili, per quanto detto, nella fattispecie in esame (v. per tutte Cass. 28 settembre 1996, n. 8571).

Deve, infine aggiungersi che la tolleranza da parte dell'impresa di precedenti mancanze del lavoratore non implica di per sé acquiescenza preclusiva della possibilità di sanzionare una successiva analoga condotta dello stesso dipendente (Cass. 15 gennaio 1997, n. 360, 11 febbraio 1995, n. 1505). Peraltro non può ravvisarsi tolleranza quando i comportamenti non improntati a diligenza pur non sanzionati sul piano disciplinare siano oggetto di richiami da parte dei preposti.

Infine, mentre non può parlarsi di danno lieve in presenza di danno all'integrità fisica di altro lavoratore derivato dalla violazione di obblighi di diligenza, la lesione della fiducia è piuttosto da ricollegarsi al pericolo di danno riconducibile alla condotta, pericolo del quale l'evento determinatosi ha funzione di conferma o di riscontro sul piano fattuale quale indice della possibilità di altri e ben più gravi eventi che dalla condotta medesima avrebbero potuto derivare al momento o potrebbero derivare, se reiterata (come ben il datore di lavoro nel caso concreto era secondo la prospettazione della lesione della fiducia, autorizzato a temere), in futuro.

Col terzo motivo viene chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, primo comma, della legge n. 300 del 20 maggio 1970 in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. essendo previsto che le norme disciplinari debbono applicare quanto stabilito in materia da accordi e contratti di lavoro, mentre la mancanza contestata non rientrava in alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 124 e 144 del C.C.N.L. per il terziario, in quanto i fatti previsti dall'art. 124 presupponevano l'intenzionalità della condotta (come il danneggiamento volontario), non ricorrente nel caso di specie (il ricorrente si scusava con la conducente del

mezzo investito dicendo di non averla veduta), mentre le ipotesi previste dall'art. 144, alcune delle quali presupponenti la colpa grave, dovevano ritenersi tassative in quanto eccezionali.

Il motivo e' infondato.

Le censure presentano, anzitutto, profili di inammissibilita' per non essere stato riportato nell'atto di impugnazione (principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) il tenore testuale delle disposizioni collettive invocate. Esse sono comunque non pertinenti in quanto lo stesso ricorrente afferma che l'art. 124 C.C.N.L. indica solo a mero titolo esemplificativo le ipotesi legittimanti il licenziamento e dunque non puo' escludersi che tra esse rientrino anche gravi episodi di inosservanza degli obblighi di diligenza e di cautela contro gli infortuni (come quello ritenuto dal giudice di merito) per il solo fatto che gli altri comportamenti elencati sarebbero connotati dalla volontarieta': d'altro lato, come si e' detto, se l'evento non fu volontario, lo fu certamente la condotta di guida spericolata (v. anche lettera di contestazione degli addebiti trascritta dal controricorrente) che vi dette causa (come, secondo il Tribunale, era anche prevedibile: colpa cosciente).

Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.

Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.